



## Tribunale di Reggio Calabria



Prot. 2292 /2012

A TUTTI GLI ORDINI  
COLLEGI PROFESSIONALI

Oggetto: Processo telematico - Comunicazioni on-line - Registrazione al ReGInde delle PEC degli iscritti agli Ordini Professionali.

Facendo seguito a quanto comunicatovi in data 15.06.2012, con nota prot 1701/12, stante l'obbligatorietà per questo Ufficio di trasmettere per via telematica tutte le comunicazioni inerenti i procedimenti, c.d. comunicazione on-line, giusta disposizione ministeriale del 28.06.12, in vigore dal 2.7.12 - poiché le cancellerie hanno constatato che nell'ambito dei procedimenti pendenti risultano frequentissimi gli ostacoli all'invio telematico delle comunicazioni ai CTU per assenza di PEC registrata al ReGInde ( Registro Generale Indirizzi Elettronici presso il Ministero Giustizia), si rappresenta la necessità di invitare gli iscritti a comunicare all'Ordine di appartenenza la propria PEC per la tempestiva registrazione.

Si fa presente che in mancanza di tale registrazione, le cancellerie non potranno provvedere alle tempestive comunicazioni del caso ai professionisti già incaricati dai sigg.ri Giudici, per cui, stante l'obbligatorietà della comunicazione on-line, verranno penalizzati di fatto quei professionisti la cui PEC non risulti regolarmente registrata al ReGInde.

A supporto, si indica, per acquisire ogni utile informazione circa il Registro generale indirizzi elettronici, il sito <http://pst.giustizia.it>.

Si allegano comunque, istruzioni operative per procedere alla registrazione delle PEC sul ReGInde.

Si sottolinea l'importanza di dare massima diffusione tra i propri iscritti dei contenuti della presente, assicurando l'adempimento nel più breve tempo possibile, trasmettendo a questo Tribunale, gli elenchi dei professionisti per i quali si sia già provveduto alla suddetta iscrizione.

Reggio Calabria 06.09.2012

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dr. Luciano Gerardi

## Registrazione soggetti nel Registro Generale Indirizzi Elettronici da parte di ordini professionali ed enti pubblici

- Scheda
- Documenti

Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni ai sensi del DM 44/2011.

Per i soggetti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge o per i soggetti appartenenti ad enti pubblici (in seguito **Soggetti**), l'iscrizione al RegIndE avviene secondo le specifiche tecniche di cui al DM 44/2011 - art 8.

Nello specifico, l'ordine o ente di appartenenza devono seguire la procedura di seguito riportata.

1. L'ordine o l'ente inviano una richiesta di censimento formale presso il responsabile S.I.A. del Ministero della Giustizia nella quale devono essere specificati:
  - informazioni idonee a identificare l'ente o l'ordine
  - la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla quale si procederà all'invio delle informazioni riguardanti i **Soggetti**
  - il nominativo del delegato all'invio delle informazioni sui **Soggetti**.

La richiesta di censimento deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata: [prot.dgsia.dog@giustiziacert.it](mailto:prot.dgsia.dog@giustiziacert.it)

2. dopo aver ricevuto, sempre via PEC, la risposta positiva di avvenuto censimento, l'ordine o ente invia un file contenente le informazioni necessarie alla registrazione nel RegIndE dei singoli Soggetti. Il file, *ComunicazioneSoggetti.xml*, deve essere conforme al formato definito nella struttura *ComunicazioneSoggetti.xsd* e sottoscritto con firma digitale (o con firma elettronica qualificata) dal soggetto indicato, nel documento di censimento di cui al punto precedente, come delegato all'invio. Il file deve essere inviato, **esclusivamente via PEC**, all'indirizzo specificato nella risposta di avvenuto censimento. Il contenuto di tale file viene elaborato e l'esito viene restituito all'ordine/ente mittente, sempre via PEC, sotto forma di file strutturato, *Esiti.xml*. Per un maggior dettaglio si rimanda al documento di approfondimento allegato alla presente scheda.

I Soggetti possono essere registrati anche se non dotati di indirizzo di PEC: in tal caso essi potranno fruire solo del servizio di consultazione ma non dei servizi di deposito e comunicazione telematica.

E' possibile eseguire l'aggiornamento o la cancellazione dei dati relativi ad un soggetto iscritto nel RegIndE ovvero aggiungere altri soggetti ad un albo precedentemente inviato, inoltrando il file *ComunicazioneSoggetti.xml* opportunamente compilato all'indirizzo di PEC utilizzato nell'operazione di prima registrazione.